



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Direzione Generale per la Sicurezza Stradale

Prot. n° 1279

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero dei Trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che disciplina, tra l'altro, la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTO l'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che disciplina i limiti di velocità;

VISTO l'art. 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità;

VISTO il D.M. 29 ottobre 1997 recante "Approvazione di prototipi di apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità e loro modalità di impiego";

VISTO l'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2003, n. 214, che disciplina la notificazione delle violazioni;

VISTI in particolare il comma 1 bis del richiamato art. 201 che elenca sotto le lettere da a) a g) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione; e il comma 1 ter che prevede che per i casi sotto le lettere b), f) e g) non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate, e tra questi le violazioni all'art. 142, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, in legge 1 agosto 2002, n. 168, che individua le tipologie di strade lungo le quali è possibile effettuare accertamenti in modo automatico, tra l'altro, delle violazioni alle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

VISTA la richiesta in data 31 luglio 2008, successivamente integrata, presentata dalla soc. Engine S.r.l., con sede in Via Saragat 8-Viterbo, tesa ad ottenere l'approvazione di un dispositivo denominato "CELERITAS", per il controllo della velocità media, fra due sezioni fisse di rilevamento finalizzato all'accertamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità;

VISTO il parere n.157/08, reso nella adunanza del 18 dicembre 2008, trasmesso a questo Ufficio in data 19 febbraio 2009, con il quale la V[^] Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole all'approvazione del dispositivo con le seguenti prescrizioni e verifiche: acquisizione da parte della Direzione Generale per la sicurezza stradale del valore della classificazione dell'illuminatore ai sensi della norma CEI EN 60825; l'ubicazione delle unità di rilevamento deve essere scelta in modo che fra due sezioni, tra le quali viene accertata la velocità media, non vi siano immissioni od uscite di traffico e, preferibilmente, neppure aree di servizio o parcheggio, che possono ridurre la significatività dell'accertamento; per evitare eventuali contenziosi è necessario che l'accertamento riguardi la violazione di un limite massimo di velocità valido sull'intero tratto sorvegliato e non sia riferibile a limitazioni occasionali connesse alle condizioni ambientali che potrebbero non sussistere sull'intera estesa; verificare che nei manuali d'uso di entrambi gli allestimenti STANDARD e FULL siano riportati con chiarezza le condizioni di utilizzo in relazione ai limiti di impiego; in fase di installazione dovrà essere verificato che non si determini pericolo per la circolazione dei veicoli e dei pedoni per effetto della presenza dei componenti il sistema; dovranno essere impiegati meccanismi di protezione e tecniche di crittografia nella trasmissione dati al fine di garantire il rispetto delle attuali norme sulla "privacy"; la gestione operativa del sistema deve essere riservata esclusivamente agli organi di polizia stradale.

VISTA la nota in data 27 febbraio 2009, con la quale la soc. Engine ha trasmesso le integrazioni richieste dal voto n.157/08;

CONSIDERATO che la documentazione trasmessa soddisfa le richieste della V[^] sezione del Consiglio Superiore dei lavori pubblici;

D E C R E T A

Art.1. E' approvato il sistema per il controllo della velocità media fra due sezioni fisse di rilevamento, finalizzato all'accertamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità, denominato "CELERITAS", prodotto dalla soc. Engine S.r.l., con sede in Via Saragat 8-Viterbo, con le seguenti prescrizioni:

- l'ubicazione delle unità di rilevamento deve essere scelta in modo che fra due sezioni, tra le quali viene accertata la velocità media, non vi siano immissioni od uscite di traffico e, preferibilmente, neppure aree di servizio o parcheggio, che possono ridurre la significatività dell'accertamento;
- per evitare contenziosi è necessario che l'accertamento riguardi la violazione di un limite massimo di velocità valido sull'intero tratto sorvegliato e non sia riferibile a limitazioni di velocità occasionali connesse a condizioni diverse (pioggia, nebbia, cantieri, ecc.) che potrebbero interessare solo una parte dell'intera estesa;
- la gestione operativa del sistema deve essere riservata esclusivamente agli organi di polizia stradale.

Art. 2. Il sistema "CELERITAS" può essere utilizzato in modo automatico, senza la presenza degli organi di polizia stradale, ma solo sui tipi di strada ove tale modalità di accertamento è consentita.

Art.3. Gli organi di polizia stradale che utilizzano il dispositivo misuratore di velocità “CELERITAS”, sono tenuti a verifiche periodiche di taratura con cadenza almeno annuale.

Art.4.L’approvazione del dispositivo “CELERITAS” ha validità ventennale a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 5. Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente ai manuali per l’installazione ed uso nella versione allegata alla domanda di omologazione della Engine S.r.L .

Art.6. I dispositivi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica ed al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto, nonché il nome del richiedente.

12.03.09

II DIRETTORE GENERALE
(Ing. Sergio Dondolini)